



COMUNE DI GALATINA

(Provincia di LECCE)

CAPITOLO 4

**Regolamento componente “TARI”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Attività di gestione dei rifiuti aprivativa soggette a TARI
- Art. 3 - Presupposti del tributo
- Art. 4 - Locali ed aree non soggetti al tributo.
- Art. 5 – Esclusione dall’obbligo di conferimento
- Art. 6 – Esclusione e riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 7 – Modalità di computo delle superfici
- Art. 8 – Costo di gestione
- Art. 9 – Determinazione della tariffa TARI
- Art. 10 –Classificazione utenza
- Art. 11 –Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 12 – Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività
- Art. 13 – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 14 - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
- Art. 15 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione
- Art. 16 – Utenze non stabilmente attive
- Art. 17 – Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 18 – Manifestazioni ed eventi
- Art. 19 – Riduzioni tariffarie
- Art. 20 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- Art. 21 – Agevolazioni alle utenze domestiche
- Art. 22 - Riscossione
- Art. 23 - Funzionario responsabile
- Art. 24 - Controlli
- Art. 25 – Accertamenti
- Art. 26 –Riscossione coattiva
- Art. 27 - Contenzioso
- Art. 28 – Sanzioni ed interessi
- Art. 29 – Rimborsi Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 30 - - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 31 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 32 – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 33 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 34 – Norme finali
- Art. 35 – Entrata in vigore

ALLEGATI : Tabelle A-B-C-D

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Attività di gestione dei rifiuti aprivativa soggette a TARI

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nell'intero territorio comunale tramite la società affidataria del servizio (di seguito denominato Gestore) mediante metodi che consentano una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Le attività di gestione dei rifiuti aprivativa soggette a tariffa sono:
 - o Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - o Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - o Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - o Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici, lavaggio cassonetti);
 - o Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
 - o Raccolta cimiteriali.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale Servizi Gestione Rifiuti vigente.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde

un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

6. Nei locali in multiproprietà e nei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Gli eredi dell'utente defunto devono comunicare all'Ufficio Tributi le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale. In caso contrario la notifica degli atti può essere effettuata nell'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi che sono responsabili in solido delle somme dovute dal defunto, con esclusione delle eventuali sanzioni, come per legge.

Art. 4 – Locali ed aree non soggetti al tributo.

1. Sono escluse dalla TARI:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a utenze non domestiche, non operative;
- i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; sono invece tassabili tutti i locali ad essi accessori;
- le sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- i locali di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati di fatto esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tassazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, uffici etc.;
- i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché l'utente non vi mantenga la propria residenza anagrafica né la sede di P. Iva;
- i locali stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, celle frigorifere e locali di essiccazione, forni, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
- le aree occupate per funzioni esclusivamente religiose (processioni, messe all'aperto etc.);
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze purché produttive di solo materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura; sono invece assoggettabili al tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo (ad. es. agriturismo, b&b, uffici etc.);
- le superfici adibite all'allevamento di animali;

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio

di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 6. Esclusione e riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In particolare non sono tassabili:
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
3. Qualora i locali ed aree scoperte di utenze non domestiche siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati e risulti tecnicamente difficile identificare chiaramente le superfici di produzione esclusiva dei rifiuti speciali non assimilati, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie totale utile è ridotta percentualmente come di seguito indicato:
 - aree scoperte operative, distributori di carburanti (und 04):- 50%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:- 45%;
 - elettrauto: -45%;

- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere galvanotecnici, ceramiche e smalterie: -45%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: -45%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: -30%
 - laboratori fotografici e eliografici: -20%
 - Macellerie: -30%
 - Pescherie: -30%;
 - Studi medici, odontotecnici, parrucchieri e centri di estetica: - 20%;
4. Le riduzioni di cui sopra sono applicate previa presentazione della seguente documentazione:
- Copia del contratto con la ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti speciali non assimilati regolarmente autorizzata;
 - Copia delle ultime fatture;
 - Copia dei registri di carico e scarico;
 - Copia formulari di identificazione rifiuto;
 - Attestazione da parte della Ditta autorizzata, che dimostri di aver avviato al recupero o smaltimento i rifiuti ritirati.
 - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno di riferimento
 - Planimetria generale dell'intera superficie occupata.
5. Tale documentazione deve essere rinnovata su esplicita richiesta dell'Ufficio Tributi del Comune di Galatina. Le utenze non domestiche potranno beneficiare della suddetta riduzione a partire dall'anno successivo alla presentazione della documentazione anche nel caso in cui le condizioni sussistessero in anni precedenti. In caso di denuncia iniziale e previa presentazione della su indicata documentazione la riduzione verrà applicata immediatamente.
6. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, si fa ricorso a criteri di analogia.
7. Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie all'Ufficio Tributi, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati. L'Ufficio potrà verificare la veridicità della comunicazione e dei dati in essa riportati, anche avvalendosi del personale di altri uffici comunali o della polizia municipale.
8. In fase di prima applicazione della TARI, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce già presentate ai fini della Tariffa di igiene ambientale o della TARES; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Art. 7 - Modalità di computo delle superfici

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa Igiene Ambientale o della TARES già vigenti nel comune di Galatina.
6. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto di muri e pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, ed invece includendo per le utenze domestiche i manufatti non mobili (ad. es. armadi a muro, panche in muratura etc) e per le utenze non domestiche, qualsiasi macchinario anche se di grandi dimensioni e manufatti non mobili (ad es. banconi bar, espositori, penisole in muratura etc).

La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza , in cui sia svolta un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata; tale criterio si utilizza anche in caso di affittacamere nonché in caso di B&B ove si svolge attività ricettiva in forma imprenditoriale, come definito dall'art. 3 della Legge Regionale 7 Agosto 2013 n. 27.
9. Nel caso in cui tali attività non vengano svolte nell'abitazione di residenza, l'intera superficie utile dell'abitazione sarà inquadrata nella categoria und08; la tassazione a categoria und 08 avviene limitatamente ai periodi dichiarati ed autorizzati all'apertura.

Art. 8. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal

Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Può essere riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 9 - Determinazione della tariffa TARI

1. La tariffa TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato (in Allegato C) approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, ed è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche .
3. La tariffa è composta :
 - a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti.
 - b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Il Piano Tariffario, elaborato sulla base della banca dati delle utenze aggiornata e del Piano Finanziario, è approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Piano Tariffario.

Art. 10 - Classificazione utenza

1. In base al D.P.R. 158/99, l'Utenza è così classificata.

Ud – Utenza domestica

- Ud00 – Utenza domestica residenziale individuata come prima abitazione dove risiede o è domiciliato un nucleo familiare così come risulta presso l'Anagrafe dei residenti del Comune.
- Ud01– Utenza domestica residenziale individuata come seconda abitazione; struttura residenziale adibita ad uso stagionale, periodico e/o non continuativo; alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero.
Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero medio di componenti la famiglia anagrafica del Comune di GALATINA, pari a tre abitanti per famiglia. Box, garage, scantinati.
- Ud02 – Utenza domestica residenziale individuata come prima abitazione dove si svolge attività ricettiva di B&B a conduzione familiare. Come previsto dall'art. 2 della legge Regionale 7 agosto 2013 n°27, si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e 9 posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare, da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza. Ai fini della determinazione della tariffa, il nucleo familiare è calcolato in numero di 6 componenti e per il periodo massimo di 270 giorni l'anno. Per il restante periodo, si tiene conto del solo nucleo familiare residente.

Und – Utenza non domestica

- Und01 – Attività quali Musei, Biblioteche, Scuole, Università, Associazioni, Luoghi di Culto, Auditorium, Centri Sociali, asili nido, ludoteche, etc..
- Und02 – Cinematografi, Teatri, Multisala, Sale Convegni et..
- Und03 – Autorimesse, parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Und04 – Campeggi, distributori carburanti, aree scoperte operative, aree autogrill, impianti sportivi, Parchi ed aree attrezzate (anche privati) aperti al pubblico, area portuale, aeroportuale, ferroviaria, aree autogrill frequentate da viaggiatori, operatori, utenza etc.
- Und05 – Aeroporto.
- Und06 – Esposizioni, Autosaloni, Negozi di mobili.
- Und07 – Alberghi, hotel, residence, multiproprietà, agriturismo, con ristoranti e/o locali per somministrazione alimenti e bevande.
- Und08 - Alberghi, hotel, residence, affittacamere, bed & breakfast ove si svolge attività ricettiva in forma imprenditoriale, multiproprietà, agriturismo, senza ristoranti e/o locali per somministrazione alimenti e bevande.
- Und09 – Case di cura e riposo, Caserme, Seminari, Centri di prima accoglienza e Comunità terapeutiche, case famiglia.

- Und10 – Ospedali.
- Und11 – Uffici, agenzie, studi professionali, palestre, centri di estetica, copisterie, istituti di ricerca, centri direzionali, centri elaborazione dati, laboratori medici.
- Und12 – Banche e Istituti di credito, Finanziarie, Tribunali.
- Und13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli, casalinghi, articoli sportivi e similari, centri commerciali beni non alimentari, onoranze funebri.
- Und14 – Edicole, farmacie tabaccaio, plurilicenze.
- Und15 – Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oggettistica e complementi d'arredo.
- Und16 – Banchi di mercato beni durevoli, aree di mercato per beni durevoli, elementi d'arredo, casalinghi etc..
- Und17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, sartorie, lavanderie, tintorie etc..
- Und18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, arredatore-decoratore, lavorazione cartapesta, ferro battuto, lavorazione vetro artistico, decorazione oggettistica, tipografie etc..
- Und19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, officina motori marini, officina motocicli e cicli, allestitori telai e motori.
- Und20 – Attività industriali con capannoni di produzione nei vari settori (alimentare, conserviero, di trasformazioni di alimenti e del ciclo del freddo, manifatturiero abbigliamento, scarpe, calze, borse, beni di consumo, imballaggi, beni durevoli, impiantistica, materie prime, strutture e carpenterie, trasformazione ed assemblaggio inerti, computer, energetico, telecomunicazioni, idraulico, etc.).
- Und21 – Attività artigianali di beni specifici nei vari settori (alimentare, caseificio, conserviero, trasformazione e commercializzazione alimenti e prodotto alimentari, ciclo del freddo, manifatturiero abbigliamento, scarpe, calze, borse, etc., beni di consumo, imballaggi, beni durevoli, impiantistica, strutture e carpenterie, trasformazione ed assemblaggio inerti, computer etc.).
- Und22 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self-service, locali per somministrazione alimenti e bevande anche da asporto.
- Und23 – Mense, birrerie, hamburgerie, mense aziendali, ospedaliere, caserme etc., sagre con somministrazione alimenti e bevande.
- Und24 – Bar, caffè, pasticceria, gelateria, creperia, brasserie, enoteca, sala da tè, bar aziendali, o interni a strutture appartenenti ad altre categorie Und.
- Und25 – Supermercato, pane e paste, forno con vendita al dettaglio, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Und26 – Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Und27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai (solo area vendita e lavorazione prodotto).
- Und28 – Ipermercati di generi misti.
- Und29 – Banchi di mercato generi alimentari.
- Und30 – Discoteche, night clubs, disco-pubs, aree per concerti, feste etc..

2. In caso di utenza non precisamente definita nel presente articolo si applica il principio dell'assimilabilità dell'attività alla categoria di utenza maggiormente rispondente.

Art. 11 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Le tabelle riportate nell'allegato A indicano i coefficienti Ka e Kb che possono essere utilizzati per la determinazione della tariffa, come indicati nel D.P.R. 158/99 (zona sud: minimo, medio, massimo).
4. I coefficienti Ka e Kb che sono utilizzati per la determinazione della tariffa vengono scelti dal Consiglio Comunale e possono essere aggiornati su base annua in sede di adozione della delibera tariffaria.
5. L'utente può chiedere che il numero dei componenti il nucleo familiare venga modificato ai fini del calcolo nel caso un componente, pur risultando anagraficamente residente, svolga attività lavorativa o di studio fuori dal Comune in luogo di lavoro o di studio non raggiungibile giornalmente, producendo la seguente documentazione:
 - Istanza su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi;
 - Copia del contratto di lavoro, o dichiarazione del datore di lavoro o attestato di servizio rilasciato dall'Ente Militare o certificato di iscrizione universitaria;
 - Copia del contratto di affitto registrato relativo all'abitazione occupata o copia di attestato di proprietà dell'immobile occupato che comunque dovrà risultare censito ai fini del pagamento della tariffa di igiene ambientale.
 - Tale istanza, completa di documentazione, prodotta nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono della tariffa per un componente a partire dalla data di effettivo trasferimento e la riduzione corrispondente viene applicata sull'ultima rata a conguaglio. La documentazione va rinnovata integralmente per ogni annualità. E' facoltà dell'Ufficio Tributi accertare la veridicità della richiesta. Nel caso di più componenti nelle suddette condizioni, va presentata apposita istanza per ciascuno.

Art. 12 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento, viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
2. In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.
3. Nel caso di attività distintamente classificata svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
4. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

5. Le tabelle riportate nell'allegato B indicano i coefficienti Kc e Kd che possono essere utilizzati per la determinazione della tariffa, come indicati nel D.P.R. 158/99 (zona sud: minimo, medio, massimo).
6. I coefficienti Kc e Kd che sono utilizzati per la determinazione della tariffa vengono scelti dal Consiglio Comunale e possono essere aggiornati su base annua in sede di adozione della delibera tariffaria.

Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 Febbraio 2008, n. 31.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI, nel Piano Finanziario.

Art. 14 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

Art. 15 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - il Codice Fiscale;
 - per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento;
 - l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni, ad esclusione della richiesta di riduzione di cui all'art. 11 comma 5 che va rinnovata ogni anno.
 5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'anno della variazione medesima.
 6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'anno della variazione medesima.
 7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dal tributo.
 8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
 9. L'Ufficio Tributi rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro del protocollo comunale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
 10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della Tariffa di igiene

ambientale o della Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

11. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune può (per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo), attivare immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

Art. 16 - Utenze non stabilmente attive

1. Alle utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo sotto i 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 30% sulla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile.
2. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione del 30% sulla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dal successivo art. 17.
4. Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.

Art. 17 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti.

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica il tributo giornaliero.
2. Il tributo giornaliero è fissato secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. Il richiedente, recandosi presso gli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione, riceverà il modulo per la denuncia da presentare all'ufficio Tari dell'Ufficio Tributi per il conteggio dell'importo da versare e ricevere il bollettino per il versamento.
3. In caso di pagamenti a quota fissa come quelli di cui al successivo comma 8, il pagamento assorbe l'obbligo di fare la denuncia; il bollettino con l'importo da versare verrà consegnato dagli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione.
4. L'esibizione della ricevuta di versamento all'ufficio comunale cui si chiede l'autorizzazione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione stessa.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. Il tributo giornaliero è fissato, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 100%. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
7. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla

durata di 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se non consecutivi.

8. In ogni caso l'importo minimo dovuto per l'occupazione temporanea è di € 5.00/giorno per le attività commerciali (vendita beni durevoli) e di € 10.00/giorno per le attività alimentari (somministrazione generi alimentari).
9. Restano esclusi da questo metodo di calcolo i banchi di mercato di beni durevoli e di generi alimentari del mercato settimanale, la cui tariffa è calcolata in ragione di 1/365 della loro rispettiva tariffa annuale e moltiplicata per 52 giorni; tale tariffa va aumentata del 50%.
10. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che, al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 18 - Manifestazioni ed eventi

1. Il corrispettivo per manifestazioni di cui alle categorie Und 23 e Und 30, e' dovuto dal soggetto organizzatore, che, rivolgendosi ai competenti uffici comunali per la necessaria autorizzazione riceverà il modulo per la denuncia da presentare all'ufficio Tributi per il conteggio dell'importo da versare.
2. L'esibizione della ricevuta di versamento all'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione e' condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione stessa.
3. Il tributo giornaliero dovuto e' fissato in ragione di 1/365 della tariffa annuale corrispondente maggiorata del 100% da moltiplicare per l'intera area occupata, in ogni caso la superficie minima soggetta a tariffa è di metri quadrati 1000 (mille).
4. Si specifica che il corrispettivo dovuto dall'organizzatore della manifestazione non assolve comunque il pagamento delle attività temporanee che si insediano sulle stesse superfici individuate e alle quali si applica l'art. 17.
5. Le manifestazioni e gli eventi organizzati esclusivamente e direttamente dal Comune con autorizzazione intestata ad un rappresentante del Comune sono esenti.

Art. 19 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta sia per la quota fissa che per la quota variabile nella misura del 60%.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi; tale riduzione può essere applicata dietro richiesta effettuata entro il 31 Dicembre dell'anno nel

corso del quale si è verificato l'evento.

4. Ai contribuenti iscritti all'Albo dei compostatori domestici, che effettuano regolarmente la pratica del compostaggio della frazione umida dei rifiuti, in applicazione del Regolamento approvato con delib. del Consiglio Comunale n° 5 del 3 Aprile 2014, viene applicata una **riduzione del 25%** di entrambe le quote, sia fissa che variabile con un massimo di € 100,00. Per il solo anno 2014 tale riduzione è calcolata in ragione di € 20/anno per componente familiare, con un massimo di € 100,00.
5. Qualora si rendessero applicabili ad una utenza più riduzioni o agevolazioni previste dal presente Regolamento, esse sono cumulabili fino ad una percentuale massima del 80% della tariffa ordinaria.

Art. 20 – Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero e per imballaggi terziari avviati al recupero.

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati e di imballaggi terziari - non assimilati-, che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - o rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al recupero, (detratta la percentuale di differenziata già riportata nel Piano Finanziario per le frazioni carta-plastica-alluminio-vetro), e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente;
 - o la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
 - o la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà comunque essere superiore al 70% della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/99.
2. La richiesta di riduzione dovrà essere indirizzata all'Ufficio Tributi e presentata entro il 31 Gennaio dell'anno successivo unitamente alla seguente documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti:
 - o copia del contratto con ditta specializzata regolarmente autorizzata alla raccolta;
 - o copia formulari di identificazione rifiuto;
 - o attestazione da parte della ditta autorizzata, che dichiara di aver avviato al recupero i rifiuti ritirati.

L'ufficio Tributi si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato.

3. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
4. Quanto previsto nei commi precedenti è applicabile anche ai produttori di imballaggi terziari che dimostrino di aver avviato a recupero gli imballaggi stessi.
5. Il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario della Tari, stabilisce l'importo globale massimo da destinare ad entrambe le riduzioni; in caso la cifra totale spettante come riduzione sia maggiore della cifra stanziata, verrà operata una riduzione proporzionale a tutti gli aventi diritto.

Art. 21 - Agevolazioni alle utenze domestiche

1. Il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale maggiormente favorevole alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Tariffario.

Art. 22 - Riscossione

1. La TARI è versata al comune nelle forme previste dalla legge.
2. Il versamento della TARI è effettuato in rate con le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, inviato prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI entro le scadenze stabilite; resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono comprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo e di accertamento.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge N. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.
8. Non si procede all'accertamento, iscrizione a ruolo o riscossione coattiva, qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale e di eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 17 del presente Regolamento
10. Il contribuente, prima della scadenza della prima rata di scadenza TARI, può fare richiesta all'ufficio Tributi - sportello Tariffa Igiene Ambientale - di maggiore rateizzazione su un modulo pre-stampato fornito dallo stesso ufficio. L'ufficio provvederà alla ri-elaborazione delle rate di scadenza, fornendo al contribuente i bollettini corrispondenti; il numero massimo delle rate concedibili è sempre pari alle mensilità residue dell'anno in corso. Il mancato o il tardivo versamento di oltre trenta giorni di una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione; il contribuente dovrà versare pertanto alle scadenze di cui al comma 2, salva l'applicazione di eventuali sanzioni ed interessi sulle rate già pagate in ritardo o

non pagate.

Art. 23 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi gli avvisi di accertamento ed i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 24 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - o l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - o l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - o l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 25 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o dei tardivi od omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di Accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli

elementi identificativi:

- del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e della relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta :
- a) direttamente dal comune
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
 - c) mediante affidamento a terzi
- nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 27 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo -ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 28 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento tardivo, effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza della rata, è considerato omesso ai fini dell'applicazione della sanzione.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del

tributo non versato, con un minimo di euro 50.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

Art. 29 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, non si procede al rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione.

Art. 30 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico.

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale del tributo. I soggetti che hanno titolo per la concessione del sussidio, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in un nucleo familiare, nulla tenenti e in condizione di accertato grave disagio economico, quali le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.
2. Tali soggetti, ricorrendo le condizioni, dovranno presentare specifica richiesta agli uffici comunali preposti.
3. Gli importi necessari all'erogazione del sussidio sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI.

Art. 31. Classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di

privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cod. civ.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 32. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'allegato D provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 1000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti (con esclusione degli imballaggi terziari) e l'indicata superficie, non superi il 300% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alla tabella in allegato B.
2. Per tali utenze di superficie complessiva superiore a mq 1000 che ai sensi del primo comma producono rifiuti non assimilati agli urbani, sono di conseguenza esclusi dalla tassazione i

magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva principale.

Art. 33. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 34 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e dei Regolamenti vigenti nel Comune di Galatina.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno 2014.

Allegato A

Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Allegato B

Tabella dei coefficienti o indici produttività delle utenze non domestiche

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Aeroporto	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Aeroporto	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Allegato C

1 Determinazione della tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + Ip_n - X_n) + Ck_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2 Definizione delle componenti di costo della tariffa di riferimento

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

Costi comuni CC

Costi d'uso del capitale CK,

3 Costi operativi di gestione

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)
- Altri costi (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR).

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

4 Costi comuni

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)

- Costi comuni diversi (CCD)

5 Costi d'Uso del Capitale CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

$$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove}$$

r_n è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

I_n gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

F_n il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

6 Calcolo tariffa binomia

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

7 Parte fissa

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi l'Azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

8 Parte variabile

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che possono essere verificati da parte del Gestore mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

Sulla parte variabile altresì è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

9 Tariffa utenza domestica

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. Dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1 ° gennaio di ciascun anno.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il numero di 3. Per quanto riguarda le strutture di B&B a conduzione familiare, il nucleo familiare è calcolato in numero di 6 componenti e per il periodo massimo di 270 giorni. Per il restante periodo si tiene conto del solo nucleo familiare residente.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in Euro/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, Sr) = Quf Sr Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in Euro/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria Euro/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv Kb(n) Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in Euro/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Quv = Q_{tot} / nN(n) Kb(n).$$

con Quv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nella tabella A.

10 Tariffa per le utenze non domestiche o attività

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i

dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in Euro/m² per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:

$$TFnd(ap, Sr) = Quap Sr Kc(ap)$$

dove Tfnd(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; Quap è la quota unitaria in Euro/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e KC il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in Euro/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sr) = Cu Sr Kd(ap).$$

Dove con TVnd(ap, Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m².

Allegato D

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani :

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili non contenenti residui di sostanze pericolose);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- moquette, linoleum, tappezzerie;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, non dei degenti infettivi;
- rifiuti verdi.